

R. VG. 340/2019



Tribunale Ordinario di Paola

Sezione Seconda Volontaria Giurisdizione

Il Giudice, dott. Matteo Torretta,

letti gli atti; a scioglimento della riserva assunta all'udienza 24.07.2020;

letto il ricorso depositato da **DARIO FAVORITO SCIAMMARELLA** (C.F. FVRDRA71H23G317Y) il 25/05/2020, con il quale l'istante ha chiesto di modificare il piano del consumatore già omologato, al fine di ottenere una sospensione dei pagamenti, in ragione dell'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del virus COVID 19, dalla conseguenziale contrazione del reddito e della sopravvenienza di una patologia in capo alla signora Novello Gianna, coniuge dell'istante;

esaminata la relazione del gestore designato dall'OCC, dott.ssa Giuseppina Greco, la quale esprime parere favorevole con la precisazione che il compenso previsto in suo favore nel piano è stato corrisposto solo in parte e che il termine ultimo del pagamento del saldo era previsto entro il mese di giugno 2020;

esaminata, altresì, la richiesta di surroga della società ISEO SPV con il creditore UBI BANCA;

rilevato che nessun creditore ha fatto pervenire contestazioni e/o osservazioni nei termini in ordine alla proposta di modifica del piano;

considerato che la sospensione del piano merita di essere accolta, per un arco temporale che appare congruo indicare in n. di mesi 8 (otto), in ragione della mancata indicazione da parte del ricorrente medesimo (il quale si è rimesso alla determinazione ad opera del giudice);

ritenuto, in ogni caso, la sospensione accordata per il pagamento degli altri creditori consentirà al debitore di reperire risorse da destinare al pagamento degli arretrati spettanti al professionista designato dall'OCC, ciò che induce ad escludere il relativo credito dalla moratoria in questione;

PQM

autorizza la surrogazione del creditore ISEO SPV nella posizione del precedente creditore UBI BANCA SPA (rata mensile pari ad € 753,79);

dispone la sospensione dei pagamenti del piano omologato per un periodo di mesi 8 (otto) nei confronti di tutti i creditori, con l'eccezione del credito relativo al professionista designato.



Invita il ricorrente ad estinguere (interamente) il debito nei confronti del professionista designato dall'OCC entro il termine di mesi 8 dalla comunicazione del presente atto, con l'espresso avvertimento che, ai sensi dell'art. 14 co. 2, l. 3/2012, *"se il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo [...] ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso"*;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata;

dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Paola a cura della cancelleria.

Si comunichi al professionista incaricato dall'OCC.

Paola, 28/07/2020.

Il Giudice

Matteo Torretta

